

PARTE I

Il Convegno “Le nuove frontiere dell’innovazione tra diritto d’autore e brevetto”

Maria Letizia Bixio

Una riflessione

Rossana Rummo

Diritto d’autore dei ricordi. Il paradosso dell’accuratezza

Federico Mastrolilli

In light of the ends. Copyright hysteresis and private copy exception after the British Academy of Songwriters, Composers and Authors (BASCA) and others v Secretary of State for Business, Innovation and Skills case

Guido Noto La Diega

Le sfide del recepimento della Direttiva 2014/26 in materia di gestione collettiva. Ipotesi alternative tra innovazione e armonizzazione

Maria Letizia Bixio

Profili evolutivi della tutela della creazione pubblicitaria nella giurisprudenza autodisciplinare: il “nucleo” protetto e la prospettiva del consumatore destinatario della comunicazione commerciale

Stefano Gatti

Big Data, Smart Cities e Proprietà Intellettuale: quale il giusto equilibrio?

Rosaria Romano

Open standards e smart cities

Valeria Falce e Elena Maggio

Il Convegno “Le nuove frontiere dell’innovazione tra diritto d’autore e brevetto”

di Maria Letizia Bixio*

In apertura della sezione principale di questo volume della rivista, dedicata al diritto d’autore e contenente contributi vari, è indispensabile dare compiutamente conto di una importante iniziativa, compresa tra quelle del Semestre di Presidenza italiana del Consiglio UE e tenutasi lo scorso 29 ottobre 2014: alludiamo al Convegno “Le nuove frontiere dell’innovazione tra diritto d’autore e brevetto”, organizzato dalla sinergica collaborazione tra la Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali e il Diritto d’Autore del MiBACT e l’Università Europea di Roma, attraverso il Centro di Ricerca d’eccellenza per il Diritto d’Autore (CREDA¹).

L’iniziativa, coordinata dal Prof. Alberto Gambino – *Coordinatore Nazionale del PRIN “La regolamentazione giuridica delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione”* –, si è proposta di dare alcune risposte concrete alle molte sfide da affrontare a livello nazionale ed europeo in ambito di tutela e sviluppo della proprietà intellettuale. È noto, infatti, come la creatività e l’innovazione nell’Unione europea, siano due variabili appartenenti al sistema uni-

* Assegnista di ricerca nell’Università Europea di Roma.

¹ (CREDA), il Centro di Ricerca di Eccellenza per il Diritto d’Autore promuove dal 2012 ogni attività connessa ad un proficuo sviluppo della conoscenza della proprietà intellettuale complessivamente intesa, e, nello specifico, del diritto dell’innovazione e del diritto d’autore, le biotecnologie, le comunicazioni elettroniche e l’audiovisivo, il diritto dell’informazione e dell’informatica, i diritti e le responsabilità in rete, la tutela dei consumatori e le pratiche commerciali, la concorrenza e la regolazione delle industrie a rete. Il comitato direttivo è composto dalla Prof. Valeria Falce (Università Europea) e dalle Dott.sse Maria Concetta Cassata e Lucia Marchi (MiBACT).

forme della salvaguardia dei diritti di proprietà intellettuale, un'area di tutela estesa dall'ambito della proprietà industriale, sino ai diritti d'autore.

Obiettivo dell'iniziativa è stato dunque l'approfondimento delle nuove frontiere dell'innovazione, con riguardo ai limiti e alle tutele poste rispettivamente dal diritto d'autore e dal brevetto.

In particolare, sono state analizzate per un verso, le sfide dell'economia digitale rispetto alle prerogative del diritto d'autore, e per altro, l'evoluzione del diritto dei brevetti nella prospettiva dell'innovazione biotecnologica.

Guardando all'innovazione e di riflesso alla creatività, ci si trova dinanzi ad elementi chiave per la competitività delle imprese europee; non è un caso che negli ultimi anni l'UE, per sostenere l'innovazione, abbia aumentato la portata degli investimenti nella conoscenza e migliorato l'accesso al credito per l'innovazione, cercando di trasformare le idee brillanti in occupazione e crescita.

Il Convegno ha dunque perseguito tre principali ambiti d'indagine relativamente al diritto d'autore: le sfide proposte dal digitale, il contesto internazionale e i contrappesi offerti dal sistema brevettuale.

I lavori sono stati aperti dal Prof. Giampaolo D'Andrea, *Capo di Gabinetto dell'On. Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo*, il quale, ha da subito confermato l'attualità e l'importanza dei temi oggetto della giornata di studio, specie in seno ad un Ministero, quale il MiBACT, che ha la competenza diretta sulla materia del diritto d'autore. Inoltre è stato rilevato come, in un Paese come l'Italia, dotato di un immenso patrimonio storico, artistico e culturale da preservare, non si possa prescindere dall'individuare proficue forme di interconnessione tra diritto d'autore e creatività, laddove, la tutela autoriale dovrebbe divenire strumento per garantire, preservare, e al tempo stesso valorizzare, il patrimonio nazionale, e trasformarsi in incentivo per la creazione di un nuovo processo di produzione culturale.

Per quanto sia delicato il ruolo delle istituzioni nell'incoraggiare, per un verso, il necessario sviluppo delle tecnologie e del progresso scientifico, per altro, nel sostenere una cultura della legalità che rispetti la produzione di opere da parte degli artisti, e assicuri l'adeguata tutela del lavoro intellettuale a fronte dei molti canali di sfruttamento consentiti dalle nuove tecnologie, il Capo di Gabinetto ha espresso l'urgenza di individuare con coraggio la strada verso soluzioni equilibrate. In questo senso è stato ribadito l'impegno da parte del Ministero dei Beni Culturali nella messa a punto di misure che, al netto delle polemiche in atto, mirino a dare una spinta proprio in questa direzione.

Il Capo di Gabinetto, annunciando la prossima emanazione del decreto di ricostituzione del Comitato Consultivo Permanente per il Diritto d'Autore, ha poi sottolineato l'importanza di continuare ad animare il dibattito sui temi dell'innovazione e del diritto d'autore, in tutte le sedi istituzionali e non, così

da consentire l'individuazione di adeguate decisioni che tengano conto di tutti gli interessi in gioco.

A seguire, nella relazione introduttiva del Cons. Vittorio Ragonesi, *Presidente del Gruppo Proprietà intellettuale del Consiglio dell'Unione Europea per il Semestre di Presidenza Italiana e Consulente giuridico per la Proprietà intellettuale del MiBACT*, è stato fornito un puntuale quadro delle attività inerenti la tutela del diritto d'autore nell'Unione Europea. *In primis*, sono state spiegate le ragioni della mancata pubblicazione dell'annunciato libro bianco, sunto delle consultazioni effettuate presso gli Stati membri da parte della Commissione uscente in cui dovevano esser fissati gli orientamenti e le possibili iniziative, anche legislative, nel settore dei diritti d'autore, dovuta proprio alle elezioni e al rinnovo del Parlamento europeo, con il conseguente ricambio dei componenti della Commissione cui spetterà l'elaborazione di un nuovo documento in materia. A riguardo la grande novità del nuovo esecutivo nominato dal Presidente Jean-Claude Juncker, infatti, è rappresentata dalla delega al Commissario per la *Digital Economy and Society Günther Oettinger* della specifica materia del diritto d'autore, fino ad oggi affidata alla DG Connect, mentre al Vice Presidente Andreus Ansip è stato affidato il più ampio settore del Digital Single Market. A quest'ultimo spetterà il difficile compito di elaborare iniziative normative per la realizzazione di un Mercato Unico Digitale e al tempo stesso il coordinamento, dei Commissari per la Digital Economy e per il Mercato Interno.

Il rafforzamento e lo sviluppo del diritto d'autore (organizzativamente distaccato dal più ampio comparto della proprietà intellettuale, rimasto nelle competenze del Commissario per il Mercato Interno), a livello di Mercato unico, non potrà che derivare da una serie di iniziative in grado di garantire un equilibrio tra il sostegno all'innovazione ed un giusto riconoscimento ai creatori di opere dell'ingegno, promuovendo, al tempo stesso, aspetto che desta le maggiori preoccupazioni, il più ampio accesso da parte dei cittadini a beni e servizi tutelati dal diritto d'autore.

Ancora da risolvere la disparità di opinione tra chi considera il diritto d'autore un diritto da affermarsi anche *online* e chi invece, caldeggiava una profonda riforma del sistema alla luce dell'evoluzione tecnologica. Interessi contrapposti che emergono anche in ambito internazionale, dove vi è un netto divario fra i Paesi sviluppati e i Paesi in via di sviluppo, quest'ultimi attivi nel richiedere una rimodulazione del sistema delle eccezioni e limitazioni sin d'oggi strutturato nei trattati. I negoziati in sede OMPI sono diventati sempre più complessi in ragione della diversità di vedute tra gli attori seduti al tavolo. Molto pericolosa, a detta del Cons. Ragonesi, l'ormai diffusa prassi dello scambio dei trattati: con cui si scambia un trattato con l'altro, una sorta di *do ut des* che rende i negoziati sempre più difficili, tanto da indurre gli USA a chiedere una modifica dello

stesso sistema di *governance*, cercando di focalizzarlo su aspetti tecnici e non più politici.

Nella prima sessione, per consentire la comprensione della forte interconnessione tra innovazione e diritto d'autore, si è guardato allo sviluppo tecnologico quale vera leva in grado di rendere l'informazione più accessibile attraverso l'uso di Internet. Per rispondere alle numerose questioni emergenti dalle prospettive di tutela del diritto d'autore nell'ambiente digitale, sono stati coinvolti alcuni tra i massimi rappresentanti delle Autorità nazionali garanti della concorrenza, delle comunicazioni e dei dati personali. Oggi infatti, in affiancamento al canonico intervento dell'Autorità giudiziaria, è proprio grazie all'intervento di tali soggetti, nel ruolo di garanti di taluni interessi precipi, che viene data congrua tutela agli autori operanti nel contesto digitale.

La sessione è stata presieduta dal Prof. Alberto Gambino (Università Europea di Roma), *Coordinatore Nazionale PRIN e Presidente dell'Accademia Italiana del Codice di Internet*, il quale, richiamando l'intervento del Prof. D'Andrea, ha ribadito l'impegno profuso del CREDA nel dibattito sul tema del diritto d'autore al quale accennava il Capo di Gabinetto, dando notizia dell'importante successo perseguito dall'Università Europea, vincitrice, quale capofila, di un progetto di ricerca di interesse nazionale – PRIN, inerente proprio *La regolamentazione giuridica delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione*. Il Prof. Gambino ha poi posto l'attenzione sulla presenza di una molteplicità di fruitori che beneficiano della creatività di un settore, per sottolineare il precipuo ruolo del Ministero della Cultura ad occuparsi della preservazione dei diritti che devono necessariamente accompagnare la circolazione di contenuti artistici e creativi, una specificità d'eccellenza del Paese Italia.

A seguire, l'Ing. Roberto Viola (*Commissione Europea – DG Connect*), ha esordito ribadendo come tra le priorità della Commissione Juncker vi sia proprio la modernizzazione del quadro normativo dell'UE in materia di diritto d'autore, alla luce della rivoluzione digitale in corso. Le "linee guida" politiche del Presidente-eletto della Commissione Europea e le lettere di missione indirizzate al Vice-presidente per il mercato unico digitale Ansip ed al Commissario Oettinger sottolineano l'esigenza di abbattere i silos nazionali che impediscono il pieno sviluppo del mercato interno digitale. Si tratta di questioni vitali per la crescita e la competitività internazionale dell'Unione. Il diritto d'autore rappresenta il fulcro di questo dibattito. La Commissione si è preposta di continuare a garantire il ruolo sin d'oggi accordato al diritto d'autore, assicurando il giusto incentivo per la produzione e la disseminazione della cultura nell'era digitale, ed al tempo stesso offrendo ai consumatori la possibilità di accedere ai contenuti anche al di là dei confini nazionali, ed ai titolari dei diritti i giusti strumenti per continuare ad investire nella creazione e nelle opere intellettuali. Qualche con-

siderazione conclusiva è stata poi fatta circa l'apparato normativo europeo, vecchio di oltre 15 anni, che a detta dell'Ing. Viola, necessiterebbe di una modifica specie con riguardo alle politiche di *enforcement*, per contrastare la pirateria. Al momento una delle direttive dell'azione in corso è il *follow the money*, ispirato all'elementare principio per cui "se si toglie l'acqua ad una pianta, muore"!

A sei mesi dall'entrata in vigore del Regolamento per la tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica, non poteva mancare al dibattito il *Presidente dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni* Angelo Marcello Cardani, il quale ha espresso le prime considerazioni circa il Regolamento del 31 marzo scorso. Ribadendo alcuni principi di fondo cui lo stesso è stato orientato, quali la repressione delle violazioni massive, il non coinvolgimento dell'utente finale, la libertà dei singoli, la mancanza di interventi d'ufficio e l'esclusione della *deep packet inspection*, il Presidente ha confermato l'inalterata supremazia dell'Autorità Giudiziaria, cui è sempre possibile ricorrere in qualsiasi momento del procedimento. Guardando ai risultati più importanti raggiunti in questo primo semestre, è stata riscontrata maggiore consapevolezza e sensibilità degli utenti rispetto alle cosiddette pratiche illecite, dato comprovato dalle rimozioni spontanee di materiale illegale dalla rete. C'è stato poi un generale calo di accessi ai siti pirata, e in particolare, l'Autorità ha segnalato un calo di accesso ai siti in qualche modo coinvolti alle azioni della stessa. Inoltre, da non trascurare il fatto che l'Italia è al contempo uscita dalla *watch list* statunitense nella quale figurava da 25 anni. Passando ai dati concreti, il Presidente ha dichiarato il recepimento di 108 istanze, numero non irrilevante. Il 42% ha riguardato immagini e fotografie. Venti sono stati i procedimenti di *enforcement* avviati per i casi più gravi, il 40% delle istanze archiviate per adeguamento spontaneo, il 30% archiviate per vizi di procedibilità. In otto casi di archiviazione del procedimento, si è ritenuto che la disabilitazione del sito fosse una misura sproporzionata rispetto alla violazione. Dunque, il bilancio è da considerarsi piuttosto positivo, tenendo conto della tenuta della procedura e del calo dell'illecito a fronte di un aumento della sensibilizzazione, che, a detta di Cardani, cambia la realtà più di quanto non possano farlo le 108 segnalazioni. Quanto al Comitato per lo sviluppo dell'offerta legale, in seno all'AGCOM, è stato annunciato che abbia aperto una seria ricerca in questo senso. In conclusione, il Presidente si è brevemente soffermato sulla recente decisione del Tar del Lazio di rinviare alla Corte Costituzionale l'esame della costituzionalità della normativa primaria sulla quale si fonda il Regolamento, mostrando come, seppure le ordinanze abbiano riconosciuto tanto la correttezza dell'azione dell'Agcom, quanto che all'Autorità spettasse la competenza ad adottare provvedimenti di rimozione e oscuramento, e l'ammissibilità del doppio binario amministrativo e giudiziario, resta da verificare se quell'azione che è stata legittimamente messa a punto sia o me-

no fondata su leggi che abbiano vizi di costituzionalità. Tale dato è ben diverso rispetto a tutta una serie di interpretazioni che sono state date dai media. Tuttavia, ha rassicurato il Presidente, una volta avvenuta la valutazione di costituzionalità, verranno riprese da parte dell'Autorità tutte le attività a pieno regime, che al momento sono perseguitate con la massima cautela.

Subito dopo il Presidente Cardani, è intervenuto il *Commissario AGCM* Gabriella Muscolo, la quale ha ricordato la forte interazione che vi è tra concorrenza e proprietà intellettuale, e come questa interazione rappresenti davvero una nuova frontiera per entrambi i settori. Internet costituisce un ecosistema fortemente complesso, caratterizzato da strette relazioni di interdipendenza nelle diverse fasi della filiera economica. Dal lato dell'offerta, il Commissario ha distinto tre mercati di massima: quello delle infrastrutture fisiche di rete, di proprietà delle imprese di comunicazioni, che costituiscono *essential facilities* del settore; quello delle apparecchiature *hardware* e *software*; quello delle applicazioni di rete fornite dagli *over the top*. Mentre, dal lato della domanda, devono collocarsi i consumatori, il cui modello di fruizione è caratterizzato dalla necessità di connessione ovunque e in qualsiasi momento. Con riguardo al mercato delle reti, l'Italia è indubbiamente in ritardo, avendo una bassa copertura delle reti di nuova generazione. Il Cons. Muscolo ha poi spiegato come il mercato digitale ponga a tutti gli *enforcers*, una serie di questioni discendenti dalla sua specificità e dalla presenza sul mercato di interessi diversi e confliggenti. Nell'integrazione verticale può citarsi la tensione ben nota tra gli interessi dei *broad band providers* da un lato, e dagli *over the top* dall'altro, essendo i primi favorevoli ad una discriminazione ragionevole tra i secondi, in base ai prezzi che essi pagano per accedere alle reti di proprietà dei *broad band providers*, la giustificazione starebbe nell'equa remunerazione che i *providers* effettuano nella banda larga. I secondi sono invece favorevoli ad una assenza di discriminazione nell'accesso alla rete sulla base di quanto pagato; d'altro canto i consumatori restano interessati a non avere una qualità degradata del servizio su internet, né un *passing on* di costo o aumento del prezzo. Venendo al terzo settore di mercato, cioè alle applicazioni di rete, la posizione del consumatore nelle piattaforme ha più versanti; vi è un forte rischio di asimmetria informativa per il consumatore in relazione ad una eventuale mancata trasparenza sui servizi offerti. Pacifico, che il diritto d'autore costituisce un *asset* fondamentale per il patrimonio delle imprese che operano nei mercati digitali, è stata messa in evidenza la necessità di interazione tra il principio pro-competitivo da un lato e i diritti di proprietà intellettuale dall'altro.

L'Autorità è intervenuta più volte sia a garanzia della struttura concorrenziale del mercato digitale che a tutela del consumatore digitale, e lo ha fatto soprattutto nella attività di *advocacy*, più ancora che nella tradizionale funzione di

enforcement. Unico caso di *enforcement* tradizionale trattato dall'Autorità, è stato quello di FIEG contro Google, quando era stato denunciato un abuso di posizione dominate sul mercato della fornitura di servizi di ricerca online, poiché, secondo i denuncianti, Google imponeva delle condizioni contrattuali eccessivamente onerose nella prestazione del servizio Google News. Il caso si è concluso con impegni, ma l'Autorità ha poi segnalato al Governo e al Parlamento la necessità di una legge nazionale che proponga su internet forme di cooperazione virtuosa tra i titolari dei diritti di esclusiva e i fornitori di servizi che elaborano i contenuti protetti, per superare l'oggettivo squilibrio tra il valore che la produzione dei contenuti editoriali genera e il valore dei ricavi che gli editori sono in grado di percepire dalla propria attività. Passando all'attività di *advocacy*, il Commissario ha descritto l'intervento dell'Autorità per la Segnalazione sulla Legge annuale per il mercato e la concorrenza, atta a ribadire l'importanza dello sviluppo maggiore delle reti a banda larga. È stata poi analogamente confermata la necessità di trasparenza dei prezzi per il consumatore relativamente alla copia privata, con la proposta dell'introduzione di modifiche alla legge sul diritto d'autore che prescrivono con chiarezza per il consumatore quanta parte del prezzo pagato sia da imputare all'equo compenso. Tra gli altri argomenti sensibili all'Autorità, è stato affrontato quello relativo alla gestione collettiva dei diritti d'autore, ove di recente la Corte di Giustizia ha emanato, sul Caso OSA, una sentenza del 27 febbraio 2014 in cui è stato affermato il principio per cui costituiscono indizi di abuso di posizione dominate, il fatto che l'ente di gestione imponga per i servizi prestati tariffe sensibilmente più elevate rispetto a quelle praticate da altri Stati membri, purché il confronto dei livelli delle tariffe sia praticato su base omogenea, o il fatto che l'ente pratichi tariffe prive di ogni ragionevole rapporto con il valore economico della prestazione fornita. In Italia l'art. 39 del d.l. n. 1/2012 ha previsto la liberalizzazione dell'attività di intermediazione dei diritti connessi, e l'Autorità, nella Segnalazione con riguardo al riordino della materia del diritto connesso del marzo scorso, ha dimostrato un particolare favore rispetto a questa liberalizzazione, seppur notando che l'art. 7 del d.lgs. n. 64/2010, abbia mantenuto alcune attività in esclusiva al Nuovo IMAIE, come ad esempio la competenza sulla gestione dei compensi per gli AIE che non siano rappresentati da altre *collecting*, quella sulla gestione del fondo destinato al sostegno categoria, pertanto ha osservato come ciò possa comportare un rischio di distorsione della concorrenza. Tra le possibili soluzioni si sono ipotizzate, in alternativa fra loro: la separazione societaria del Nuovo IMAIE, ai sensi dell'art. 8 Legge antitrust o l'attribuzione di competenze residuali a soggetti terzi.

Venendo alle conclusioni, la Dott. Muscolo ha affermato come in democrazia il diritto di libera informazione, sia di informare e di essere informati, ciò

declinandosi anche nella libertà di accesso all'informazione, e quindi ad Internet. La libertà di accesso ad Internet assurgerebbe così a diritto fondamentale. Tuttavia, un monito al costo del diritto di informazione e quello d'autore, che pertanto vanno resi effettivi, soprattutto con la conformazione giuridica del mercato su cui quel diritto andrà ad impattare. Tale operazione rende sempre più necessario un bilanciamento degli interessi orientato allo sviluppo del settore, nella protezione di un'economia digitale che competa sul merito e protegga il consumatore. Inoltre, la natura di sistema globale di Internet richiama la necessità di regole internazionali. In questo senso il *Bill of Rights*, elaborato dalla commissione presieduta dal Professor Rodotà, apre una discussione che vedrà di sicuro l'Autorità partecipare alla consultazione.

Per il Garante per la protezione dei dati personali è intervenuta al tavolo la Vice-presidente Augusta Iannini, la quale ha esordito puntualizzando come l'avvento della digitalizzazione di immagini e di suoni abbia di fatto consentito una definitiva separazione dell'opera coperta da diritto d'autore dal suo supporto, in una diffusione rapidissima, spinta e promossa anche dalla concezione sbagliata della totale gratuità dei contenuti in rete. In questo quadro ancora complessa l'individuazione degli strumenti di tutela nei confronti delle violazioni, anche perché i mezzi messi a disposizione degli autori sono limitati e spesso forieri di conflitto con la tutela dei dati personali. Un primo strumento configura una lotta impari, si pensi al monitoraggio dei siti, inimmaginabile il numero di risorse umane da destinare a questo scopo, sempre sottodimensionate rispetto alla dimensione della rete! Un'alternativa, prosegue la Iannini, potrebbero essere le tecnologie informatiche, atte ad individuare automaticamente nei flussi di contenuti, i file in violazione per poi richiederne la rimozione o il blocco dei siti in caso di violazioni massive. Tuttavia, se il primo metodo non viola la privacy, perché destinato verso dati visibili per definizione, non si può dire altrettanto del secondo, che implicherebbe un quotidiano intercettamento e monitoraggio del traffico online, nel quale sono contenuti dati personali di ogni genere. Il Vice Presidente ha poi evocato il celebre il caso dell'etichetta tedesca Peppermint, che a seguito del monitoraggio di una rete P2P aveva inviato lettere a singoli utenti accusandoli di aver fruito di materiale illecito; il Garante italiano si era costituito in giudizio in un procedimento nel quale la Peppermint aveva chiesto al *provider* la lista degli utenti coinvolti nelle violazioni, una dinamica successivamente vietata in apposita delibera del Garante, nella quale si imponeva anche la distruzione dei dati. A riguardo, due i profili di maggior rilievo: il primo riguarda il monitoraggio dei soggetti che si avvalgono del P2P, il secondo la richiesta avanzata agli operatori. Per il primo, è chiaro come il file intercettato da Peppermint sia riconducibile al concetto di dato personale, e l'utente non avrebbe potuto dare il consenso ad un tale trattamento. Inoltre

l'art. 122 del Codice della privacy vieta espressamente questo tipo di monitoraggio. Per quanto attiene la richiesta agli operatori, rilevano invece le finalità di conservazione dei dati, disciplinate dal codice e ribadite in chiave europea, che non ricoprendono certo quelle della cessione a terzi per i motivi avanzati da Peppermint. In conclusione, a detta della Vice Presidente, l'unica soluzione è prendere in considerazione un'ultima strada per la tutela del diritto d'autore, quella consistente in una presa d'atto delle modificazioni intervenute, che hanno smaterializzato il prodotto della tutela del diritto stesso, comportando al tempo stesso non solo conseguenze negative, ma anche positive; basti pensare al risparmio dei costi di produzione e distribuzione e al risparmio delle spese sulla pubblicità. Sebbene il Garante allo stato dell'arte non potrà che continuare ad applicare la propria disciplina, resterà in attesa di eventuali modifiche proposte alla legge sul diritto d'autore per integrarle nel miglior modo possibile alla disciplina sui dati personali.

In chiusura del tavolo, il Prof. Gambino ha evidenziato, all'esito delle relazioni proposte, come sia piuttosto chiaro che tutto ruoti attorno alla persona e ai suoi diritti, all'artista, all'autore, ai dati personali, ai diritti di iniziativa economica, eppure, proprio gli stessi attributi della personalità finiscono per confliggere fra loro, dunque il delicato tentativo di ricomposizione dello scenario frammentato di prerogative, non può che spettare alla richiamata attività legislativa e al lavoro delle istituzioni. Se infatti per un verso, sia innegabile il valore dello sviluppo del web, come straordinaria occasione per produrre e diffondere cultura e per condividere valori, conoscenze ed ideali, tuttavia, urge portare avanti politiche di regolamentazione che assicurino il rispetto delle libertà e al tempo stesso dei diritti dei vari attori coinvolti.

Illustri relatori, provenienti da prestigiose università straniere, sono stati invece coinvolti per affrontare il tema del diritto d'autore nel contesto internazionale, oggetto della seconda sessione di lavoro.

Gli interventi hanno evidenziato come, il diritto d'autore, e più in generale la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, rappresentino a loro volta fattori chiave per la crescita e l'occupazione, specie nell'ambito del completamento di un mercato unico digitale entro il 2015.

La seconda sessione è stata moderata dall'Avv. Paolo Marzano, *Presidente del Comitato Consultivo permanente per il Diritto d'Autore*.

Secondo il Prof. Pier Luigi Parcu della *European University Institute*, il cui intervento è stato intitolato "Diritto d'autore e Internet in Europa: Confini in un Mondo Senza Confini", internet ha rivoluzionato il concetto di diritto d'autore e ridimensionato un settore già caratterizzato da incertezze e da un sentimento comune di insoddisfazione. È pertanto necessario guardare alle conseguenze dell'online, sia in termini di nuovi comportamenti e tendenze, che di

aspetti vecchi e nuovi che animano il dibattito. La prima parte dell'intervento è stata poi dedicata ad una panoramica delle sfide del diritto d'autore online e dei titolari di tale diritto alla luce delle nuove aspettative dei consumatori. In seguito, il Prof. Parcu ha descritto l'impatto di concetti come la territorialità e l'assenza di armonizzazione tra le differenti legislazioni europee in materia sui suddetti diritti e aspettative e in generale sulla *knowledge economy*. In tal senso, si è guardato a nuovi metodi di produzione e distribuzione, nuove misure di protezione, nuovi modelli di business, i cosiddetti "prosumers". Passando alle sfide che derivano dalla struttura stessa dell'Unione Europea, ovvero il fatto di essere composta da stati Membri caratterizzati da lingue, culture, interessi, reddito pro capite e penetrazione della banda larga differenti, sono stati evidenziati i limiti dell'attuale approccio "country by country", in netto contrasto con il mondo online che è, per definizione, senza confini. In conclusione, il Professore ha sottolineato l'urgenza di una modernizzazione del diritto d'autore da parte dell'Europa ispirata a soluzioni di equo bilanciamento tra innovazione e creatività.

Con l'intervento dal titolo "*Is copyright an innovation right?*" la Prof.ssa Fiona Macmillan della *Birkbeck University of London*, si è concentrata su due interrogativi interconnessi: è un diritto d'autore un diritto di innovazione? Dovrebbe esserlo? Alla luce della retorica che associa il diritto d'autore e la proprietà intellettuale in generale, con i concetti di innovazione e creatività, viene da chiedersi se sia opportuno, o auspicabile, considerare il *copyright* vicino a questi concetti. Al fine di rispondere a queste domande, sono state proposte tre interpretazioni: nella prima è stata inserita l'idea di innovazione nel contesto del *copyright*; nella seconda si è mostrato il modo in cui le innovazioni tecnologiche abbiano plasmato la naturale evoluzione del diritto d'autore; infine nella terza si sono esaminate le conseguenze agli sviluppi del diritto d'autore con riguardo alla produzione culturale, la creatività e l'innovazione. Da tali recenti sviluppi è emerso uno squilibrio tra i diritti proprietari e i diritti degli utilizzatori. Le antinomie tra *copyright* e *pro-innovation (anti-copyright) approach*, sono numerose, la Professoressa ne ha elencate diverse, fra cui: *authorship vs collaborative and community creation; licensing vs right; author vs user; labour vs capital; product vs process*. L'approccio pro-innovazione anti *copyright* è stato dunque descritto come una eccessiva reazione all'innovazione.

A chiudere la sessione il Prof. Christophe Geiger, *Direttore Generale del CEIPI* (Université de Strasbourg), il quale si è incentrato sulla necessità di ripensare l'applicazione del diritto d'autore nell'ambiente digitale, soprattutto in considerazione del fallimento delle strategie del passato in contrasto alla "pirateria". Il Professore si è dimostrato scettico riguardo alle tradizionali politiche di repressione diretta. Guardando infatti agli studi sugli effetti della pirateria rispetto ai

ricavi derivanti dal mercato della musica, emergono dati contrastanti. In alcuni studi si evidenzia persino un aumento della distribuzione digitale legale di musica. Secondo alcune ricerche il download illegale non è considerato un crimine e il *filesharing* può esser letto come un atto di protesta delle nuove generazioni. Guardando poi agli accordi ACTA e TPP che avevano provato ad alzare il livello della protezione online, il loro approccio è stato considerato fallimentare, anche perché tendente a non differenziare le varie situazioni, ponendo su piani analoghi comportamenti diversi (es. pirateria e contraffazione). Tra gli altri interventi, sono stati evocati SOPA e PIPA in USA entrambi rigettati, il Regolamento AGCOM, oggi sotto scrutinio della Corte Costituzionale e l'HADOPI francese, fortemente ridimensionata e criticata dai risultati della sua applicazione. Geiger ha così parlato di veri e propri fallimenti di riforma. Richiamando la nota sentenza Promusicae, ha ribadito come in sostanza l'*enforcement* del copyright debba sempre essere un vero bilanciamento di interessi. Se dunque, gli approcci tradizionali si sono rilevati insufficienti, occorre guardare a nuove *legislative solution*, o a politiche di informazione e promozione dell'offerta legale e di modelli di business più efficienti, magari ispirati al sistema del Collective Management.

In conclusione è stato affermato che la promozione dell'innovazione andrà ricercata attraverso strategie legislative nuove, in grado di proporre una risposta giuridica adeguata al problema della violazione del *copyright*, in particolare, attraverso le reti di *file sharing peer-to-peer*. Per gli usi non autorizzati di massa delle opere su Internet, nuovi approcci restano da esplorare, come ad esempio un sistema di '*limitation-based remuneration system*', una gestione collettiva obbligatoria estesa / o una combinazione di entrambi (ad esemosto in Francia: Bernault/Lebois, sotto la supervisione di A. Lucas, giugno 2005). Ulteriori studi empirici sono necessari al fine di raccogliere i dati sui ricavi dei creatori nell'ambiente digitale.

Dalle relazioni della seconda sessione è dunque emerso come, seppur l'*acquis* europeo nell'ambito del diritto d'autore e dei diritti connessi sia stato piuttosto armonizzato, la definizione di un adeguato ambito normativo per la tutela della proprietà intellettuale risulti alquanto urgente, al fine di garantire il giusto equilibrio tra le nuove imprese, che si dedicano ai contenuti creativi on line, ed un efficace ed efficiente sistema normativo di protezione dei diritti d'autore.

La terza sessione dedicata al tema della proprietà intellettuale nel settore BioTech, è stata l'occasione per presentare la ricerca "Confini e fronti dell'innovazione biotecnologica" curata dai Proff. Gustavo Olivieri, Valeria Falce ed Emanuela Arezzo e pubblicata nei Quaderni di giurisprudenza commerciale, Giuffrè 2014.

A presiedere il panel, lo stesso Prof. Olivieri (Università Luiss Guido Carli), che prima di introdurre gli autori della ricerca collettanea, nata come raccolta

degli atti di un convegno dedicato proprio all'innovazione biotecnologica, ha presentato il volume così come introdotto dalla mirabile sintesi del Prof. Spada. Citando alcuni passaggi dell'introduzione del Prof. Spada, il Prof. Olivieri ha segnalato come il volume offra al lettore un giacimento importante e fruttuoso di dati e proposte per il progresso sulla via di un'amministrazione giuridica ragionevole e aggiornata, di tutti gli interessi numerosi e complessi, non solo di natura economica, che sono mobilitati dall'innovazione biotecnologica, e, affronti un tema da sempre esposto anche alle deformazioni del pregiudizio confessionale. Questi temi, non sono infatti propri solo degli addetti tecnici della proprietà intellettuale, ma argomenti che tendono a mobilitare le coscenze e i convincimenti sia etici che religiosi, dai quali in questa materia è difficile prescindere. Tuttavia esiste un approccio laico talvolta più che nobilitato, da Maestri come il Prof. Oppo nell'affrontare temi quali la vita, l'inizio vita e la tutela della vita in progress. I contributi del volume non si esauriscono nell'ambito della semplice analisi tecnico-giuridico delle problematiche connesse ai diritti di proprietà intellettuale intorno agli strumenti brevettabili nell'ambito delle biotecnologie, ma vanno al di là, dando conto dell'evoluzione culturale e normativa, segnando un punto di riferimento importante nella ricerca giuridica su queste materie.

Con un intervento dal titolo "Informatica e biotecnologie. Sull'opzione del modello aperto", la Prof. Valeria Falce (*Università Europea di Roma, membro del Comitato direttivo del CREDA*), ha esordito con una felice immagine di Bernardo di Chartres, con cui, già nel XII secolo, veniva descritto il processo conoscitivo, come un percorso frutto di scambio, collaborazione e arricchimento reciproco: «Siamo come nani sulle spalle di giganti, così che possiamo vedere più cose di loro e più lontane, non certo per l'altezza del nostro corpo, ma perché siamo sollevati e portati in alto dalla statura dei giganti». La Prof. Falce illustra come già nel XII secolo era chiaro che la direzione e gli avanzamenti della ricerca fossero fortemente condizionati dal contesto e dall'ambiente circostante, poiché proprio sul relativo bagaglio di conoscenze e saperi ogni specifica linea di ricerca doveva innestarsi, dato tutt'oggi attuale se si pensa come sempre su quello specifico bagaglio, anche le moderne ricerche attingono per progredire. Il collegamento con un'immagine di così antica memoria è stato dunque impiegato per gettare uno sguardo sui fronti dell'innovazione biotecnologica laddove, la scelta tra i diversi modelli che si presentano oggi alle imprese per accelerare il processo innovativo e tradurne i frutti in innovazioni sul mercato, resta strettamente legato al sistema di regole che governa a livello nazionale, comunitario e internazionale l'accesso, lo scambio e la rielaborazione di informazioni tecniche. In effetti, nell'esercitare la suddetta scelta di opzioni, ricercatori e imprese si trovano di fronte ad un bivio. Per un verso, l'opzione del modello aperto viene cavalcata come la più promettente ed appetibile, avendo come pensiero molto

chiara l'alternativa possibile, cioè la costituzione di un baluardo rispetto a quella concentrazione di risorse verso le poche fabbriche di idee. Da questo punto di vista il processo innovativo aperto, costituisce una valida opzione. D'altra parte rispetto a questa forza ve ne è una uguale e contraria che nel ridimensionarne la portata, è rappresentata da un contesto di regole eterogenee ed incerto.

Molto spesso si identifica l'opzione del modello aperto, dunque dell'*open source*, muovendo da un equivoco di fondo, cioè come se tale opzione costituisse un'alternativa diacronica rispetto al modello di progressione del processo innovativo basato su una tecnica elettiva di protezione fondata sui diritti di proprietà intellettuale.

L'equivoco è rappresentato dal fatto che si ritiene la tecnica aperta basata su un sistema di regole diverse rispetto a quelle della proprietà intellettuale, quando invece il modello aperto presuppone proprio il rispetto del regime dei diritti di proprietà intellettuale e di esclusiva.

Muovendo da questa premessa, l'obiettivo dell'analisi che segue è proprio quello di analizzare le evoluzioni in corso, di comprenderne la genesi e le giustificazioni ultime, nonché di verificare se i presidi giuridici invocabili consentano effettivamente di ritenere le licenze aperte come l'opzione preferibile e comunque funzionale ad incentivare l'attività inventiva in maniera effettiva ed efficace. Volendo portare avanti l'analisi, si potrebbe guardare alle licenze aperte come un primo grimaldello per saltare oltre alla ricerca di nuovi sistemi poggiati su presupposti diversi, ci si chiede se i tempi siano maturi verso nuove tecniche. Guardando alle evoluzioni, non tanto nel settore delle biotecnologie e della bioinformatica, dove è forte il riferimento alle licenze aperte soprattutto in termini di condivisioni di informazioni tecniche in quanto tali, non meritevoli di accedere allo scalino della proprietà intellettuale, i tempi sembrano tuttavia poco maturi, osservando ad esempio le riflessioni rafforzatesi nel settore delle *information tecnologies*, dove hanno avuto successo i modelli aperti per via di quella spinta verso la standardizzazione, che supera tuttavia le esigenze e le ambizioni personali di ritorno economico rispetto all'investimento che ciascuna impresa promuove per realizzare l'innovazione.

Il contesto di riferimento è dunque da ritenersi ancora acerbo sulla base di una serie di indici, in particolare la produzione di beni intellettuali segue regole diverse nei diversi settori e nei vari processi. Se in taluni segmenti di mercato è possibile adeguare la produzione dei così detti *intangibles assets* alle esigenze e al grado di soddisfazione della domanda, in relazione a quei processi ideativi che possono essere agevolmente frammentati in passaggi successivi, ciascuno dei quali assegnati a diversi ricercatori; tuttavia, l'opzione cooperativa non è convincente in tutti settori e processi, basti pensare ai processi caratterizzati da investimenti significativi, ovvero a quelli in cui il processo di ricomposizione dei

diversi passaggi impone il ricorso a competenze specifiche e a meccanismi di compensazione e leadership che, oltre a contravvenire alla prospettiva dell'apertura, come alternativa al processo piramidale rappresentato dagli istituti di proprietà intellettuale, non riescono ad affrancarsi da quelli tipici del modello proprietario.

I modelli aperti risultano alquanto instabili dal punto di vista normativo, affidandosi completamente a forme di autoregolamentazione; infatti, l'adesione a un progetto di tipo cooperativo, dipenderebbe da una serie di variabili, l'identità, l'omogeneità degli interessi, delle aspettative, delle caratteristiche del progetto, dal numero degli aderenti, in assenza di vincoli o criteri selettivi anche solo in termini di novità soggettive o oggettive; all'incentivo ad elaborare e condividere informazioni, dunque, non corrisponderebbe pari stimolo a definire tecniche che corrispondano alle esigenze della collettività.

In conclusione le tendenze in atto non consentono allo stato di rovesciare la prospettiva di analisi, poiché esiste oggi un registro di privativa assodato da molto tempo e sarebbe inappropriato raccomandarne l'abrogazione, potendosi piuttosto cautamente ragionare in termini sistematici sulla modernizzazione delle regole, valorizzando l'esempio dei modelli aperti.

A seguire, il Professor Andrea Stazi (Università Europea di Roma) ha dedicato il suo intervento al tema della brevettabilità delle biotecnologie, ponendo la questione in termini il più possibile avulsi da riflessioni di carattere confessionale. Essendo ormai innegabile come la tecnologia proceda velocemente e finisca per arrivare prima che il diritto possa immaginarne risposte e approcci efficaci e valide, diviene molto utile il confronto e il dialogo transnazionale, nella misura in cui possa individuarsi una cultura comune nei Paesi occidentali legata ai diritti fondamentali. In tal senso non ci si deve limitare ad un approccio puramente tecnico. Ove l'approccio tecnico del diritto non riesca a tenere il passo di certe materie, l'approccio ispirato ai diritti fondamentali, dalla dignità della persona alla libertà di iniziativa economica, fungerà da bussola, con la necessità di evitare l'oltranzismo su un diritto a scapito di altri.

“Il *software* e le biotecnologie: *far away, so close*” è stato il titolo dell'intervento della Prof.ssa Emanuela Arezzo (Università degli Studi di Teramo), nel presentare il proprio contributo nel volume citato. La professoressa ha introdotto la tutela brevettuale ad oggi attribuita al *software*, seppur concessa in via non ufficiale, poiché mai riconosciuta dal legislatore dopo il naufragio del progetto di direttiva del 2005.

Per rispondere all'interrogativo su quali vie di tutela siano percorribili per le invenzioni di *software*, è emersa la necessità di ideare delle regole ad hoc per le invenzioni di *software*, non tanto per determinare se il *software* sia o meno un bene brevettabile (dibattito ormai superato), ma per delinearne con chiarezza i

limiti della tutela. Tra le ipotesi analizzate, quella di utilizzare i presupposti della direttiva *biotech* per configurare le condizioni di brevettabilità del *software*, laddove entrambe le invenzioni hanno ad oggetto dei codici, asserviti (dall'uomo) al conseguimento di un determinato risultato inventivo. Utile in tal senso il richiamo all'art. 5, 2° e 3° comma e ai Consideranda n. 23 e 24, dove ben si comprende la centralità dell'indicazione della funzione dell'invenzione contenente una sequenza genetica. Per una effettiva brevettazione del *software* è stato rilevato come sarebbe necessario operare non una mera trasposizione automatica, ma ponderata, dalle peculiarità del *software* stesso, non obbligando l'inventore ad esplicitare la funzione del trovato, quanto piuttosto ad ancorare la funzione a quei precisi mezzi tecnici che ne consentono la realizzazione (i.e. i codici). In una prospettiva *de jure condendo*, è stata suggerita l'introduzione di un obbligo di *disclosure* della *flowchart* e dei listati dei programmi e una tutela *product-by-process* dove però il procedimento ed il prodotto si fondono essendo il software allo stesso tempo *process* e *product*. I benefici in tal senso potrebbero essere individuati operando una protezione calibrata sul reale apporto inventivo e dando maggiori spazi alle innovazioni successive, tentando un riequilibrio fra tutela brevettuale e protezione garantita dal segreto industriale.

A seguire la Prof.ssa Rosaria Romano (Università G. d'Annunzio di Chieti-Pescara) ha esordito con una citazione di Luigi Einaudi del 1940: «Si domanda Einaudi: 'forse che i medicinali sono tutelati da privative? Nessun privilegio protegge le semenze elette di frumento, le nuove varietà di fiori, gli incroci di volatili; eppure rari ingegni applicano lavoro non piccolo e non ordinario alla invenzione di nuovi prodotti agricoli o di nuovi sistemi di coltivazione, con vantaggio grande della produzione della terra. Ebbene tutti i trovati menzionati in quel saggio sono oggi ammessi alla tutela della proprietà intellettuale'. L'intervento ha messo in luce le ragioni e le funzioni della proprietà intellettuale come stimolo alla creazione e allo sviluppo.

Due sono le innovazioni individuate come fonti dello sviluppo dell'esigenza di tutela della proprietà intellettuale: l'avvento di internet e l'avvento della genetica.

La prima reazione all'avvento di queste due variabili è stata quella di rafforzare le tutele dei diritti di proprietà intellettuale, con la conseguente compressione e riduzione degli spazi di libertà per i fruitori e gli utilizzatori. Più di recente vi è stata un'inversione di marcia laddove il processo di integrazione europea ha inciso nel propugnare un giusto equilibrio tra le varie istanze concorrenti.

Oggi, dal Trattato di Lisbona in poi, la linea è stata infatti quella del giusto equilibrio, affidata per lo più alla giurisprudenza (CGUE e corti nazionali).

In questa luce si è affermata la consapevolezza dei rischi connessi alla violazione della riservatezza, affianco alla tutela dell'industria delle biotecnologie si

affianca il principio della dignità umana, affianco ai rischi paventati dai titolari dell'industria culturale emerge il diritto, sempre più forte, dell'accesso all'informazione.

Le conclusioni, curate dal Prof. Gustavo Ghidini (Università Luiss Guido Carli di Roma – Università degli Studi di Milano), hanno messo in risalto come proprio per assicurare quell'equilibrio tra giusta remunerazione per chi crea e interessi sociali e collettivi di rango costituzionale, sia giusto operare in senso “dimagrante” di economia, sia concettuale che applicativa, salvando la funzione essenziale degli istituti, cosa che è possibile fare in diversa misura nell'uno o nell'altro caso, brevetto o diritto d'autore, ma asciugando il sistema dalle bulimie normative che si sono sedimentate nel tempo. Infine, quanto alle evoluzioni in tema di proprietà industriale, con particolare riguardo all'innovazione biotecnologica, è stato dunque dimostrato, come tale settore costituisca vero e proprio banco di prova alla tenuta del regime di proprietà intellettuale.

Nella tavola rotonda a chiusura della giornata di lavoro, si è animato un ricco dibattito con gli operatori e i rappresentanti delle categorie autoriali e le imprese, cercando di raccogliere utili spunti al fine di incentivare nuovi processi creativi nella cornice di un equo sistema normativo.

Gli interventi sono stati moderati da Carole Croella (*WIPO – Senior Counsellor, Copyright Law Division*). Per prima, Alessandra De Marco (*Coordinator Ufficio Tutela del diritto d'autore, proprietà intellettuale e vigilanza sulla SIAE – Presidenza del Consiglio dei Ministri*), che ha aggiornato lo status dei lavori in corso presso il proprio ufficio nell'ottica dell'aggiornamento della normativa sul diritto d'autore, con particolare riguardo al disegno di legge di riforma della materia della gestione collettiva del diritto connesso; Loredana Guglielmetti (*Dirigente Div. XI – Direzione Generale per la lotta alla contraffazione – UIBM*), ha poi sottolineato l'impegno dell'UIBM nel contrasto alla contraffazione e le politiche di armonizzazione europea del sistema di deposito dei marchi e dei brevetti; Ferdinando Tozzi (*Esperto del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore*), ha, invece, posto l'attenzione sul complesso quadro che regola i file lecitamente acquistati al momento della morte dell'acquirente, alla luce del fatto che quello che si considera un acquisto è in realtà spesso una sorta di noleggio, rilanciando l'idea del *Corpus Digitalis*; a seguire gli interventi di Paolo Agoglia (*Capo Ufficio Legislativo e Rapporti Istituzionali SIAE*), Piero Attanasio (*Responsabile Ricerca e Sviluppo dell'Associazione Italiana Editori*), Roberto Bedani (*Confindustria Digitale*), Andrea Franceschi (*Direttore Confindustria Radio Televisioni*), Mario Gallavotti (*Consulente Legale ANICA*); Giordano Sangiorgi (*Presidente AudioCoop*) ed Enzo Mazza (*CEO Federazione Industria Musicale Italiana*), il quale ha offerto al pubblico un dato positivo, mostrando come di recente si sia registrata la crescita del settore musicale forse anche grazie allo

streaming. In risposta a quanti ritengono che il diritto d'autore sia vecchio, e vada riformato poiché incompatibile con l'innovazione tecnologica, Mazza ha manifestato un forte dissenso, mostrando come il diritto d'autore convive e resiste da sempre con l'evoluzione tecnologica ed è il mercato stesso a trovare le sue soluzioni prima ancora che intervenga una norma. I mercati e le imprese trovano l'equilibrio all'interno della flessibilità offerta dal sistema normativo. Infine Giorgia Abeltino (*Direttore Public Policy di Google*) ha evidenziato un netto cambio di approccio rispetto ad analoghi convegni svolti circa un anno e mezzo fa, laddove finalmente i relatori hanno concordato su un punto: il digitale e la tutela del diritto d'autore non sono due elementi in contrasto fra loro ma vanno nella stessa direzione a beneficio dell'ecosistema digitale e dei produttori di opere. L'Abeltino ha sottolineato l'importanza di questo punto d'arrivo, tutt'altro che scontato, poiché partendo da questa base è possibile capire come il digitale possa essere un *partner* fondamentale per l'industria dei contenuti. Due sono i pilastri da cui non si può prescindere: la tutela del diritto d'autore e lo sviluppo di modelli di *business* che permettano ai creatori di trovare un nuovo pubblico. Da gran parte dei contributi è emerso infine come la difesa del diritto d'autore, in un momento di grave crisi economica, rappresenti vero presidio per tanti operatori e tanti giovani di talento, nonché per le imprese, che, con la loro attività, offrono opportunità che favoriscono nuovi sviluppi innovativi. La creatività, anche alla luce delle politiche europee, rappresenta senza dubbio per il Paese Italia, un ottimo strumento di rilancio economico e sociale. Al dibattito sarebbe dovuta intervenire anche la Dott.ssa Diana Agosti, *Capo Dipartimento per le Politiche Europee Presidenza del Consiglio dei Ministri*, tuttavia, poiché assente per sopravvenuti impegni istituzionali, il suo contributo è stato letto dalla Dott.ssa Maria Concetta Cassata, *Dirigente del Servizio III – Diritto d'autore e vigilanza sulla SIAE del MiBACT*. Nel menzionare gli obiettivi chiave dell'Agenda UE 2020, si è ribadito il valore economico dei diritti di proprietà intellettuale per le imprese europee, ricordando l'importanza dei titoli di privativa come contributi alla crescita e all'innovazione. Tra i molti temi citati nella nota della Dott.ssa Agosti, si è parlato tanto di processi innovativi, da favorirsi attraverso politiche pubbliche, quanto di creatività. In questo contesto, il diritto d'autore è stato confermato quale strumento precipuo per il sostegno della creazione e dell'innovazione, nonché per consentire l'accesso senza frontiera a contenuti di qualità, garantendo la libertà di informazione e le diversità culturali. È stato poi ricordato come il nuovo Presidente della Commissione Europea Juncker, nel luglio scorso, aveva presentato le linee politiche del nuovo esecutivo prevedendo "passi legislativi" ambiziosi per un mercato unico digitale interconnesso, anche attraverso la modernizzazione delle regole del *copyright* alla luce della rivoluzione digitale e del cambiamento del comportamento dei con-

sumatori. Sono poi state richiamate con entusiasmo, le iniziative della Commissione europea volte a promuovere accordi volontari per la lotta contro la contraffazione, a rafforzare i controlli doganali, ad attuare un rinnovato piano d'azione per l'*enforcement* dei diritti di privativa, oltre al potenziamento dell'offerta legale. Un plauso anche al Regolamento dell'AGCOM sulla tutela del *copyright* in rete, visto l'impegno dimostrato per trovare il giusto equilibrio tra la tutela di diritti degli autori e le libertà fondamentali. Infine è stato annunciato come, nell'ambito del diritto d'autore, la Presidenza italiana del Consiglio UE si sia dichiarata pronta a sostenere un processo di riforma non affrettato, per evitare di creare incertezza per gli investimenti e conseguenze negative per il consolidamento di un mercato unico digitale e per i settori creativi, nel rispetto della diversità culturale. La conclusione dei lavori della giornata è stata curata dalla Dott.ssa Rossana Rummo, *Direttore Generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore*, la quale si è detta soddisfatta per lo svolgimento dei lavori nell'ottica di un recepimento dei numerosi *input* in sede ministeriale. Data l'importanza di temi fondamentali per lo sviluppo dell'economia europea, come la tutela del lavoro creativo e il sostegno all'innovazione tecnologica, il Direttore Generale ha dichiarato il proprio impegno ad esaminare con attenzione i delicati legami tra diritto d'autore, crescita economica e identità europea, al fine di garantirne la protezione e la diffusione. In questo senso, non facile il ruolo delle Istituzioni nel riuscire a cooperare efficacemente per raggiungere un equo bilanciamento tra istanze spesso contrastanti, quali: la necessità di proteggere il patrimonio culturale già esistente, la garanzia del diritto di accesso alle informazioni e il dovere di incentivare nuovi processi creativi-innovativi.

Seguono quindi gli interventi, a carattere istituzionale, della Dott.ssa Lucia Marchi, coordinatrice dell'ufficio diritto d'autore e della Dott.ssa Rossana Rummo, Direttore generale, Direzione generale Biblioteche e Istituti culturali.
